

**DISCIPLINARE
PER L'EROGAZIONE AI PARENTI ED AFFINI DEL
PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA
DEL GRUPPO CAPITALIA
DI CONTRIBUTI ECONOMICI
IN OCCASIONE DI SPESE SANITARIE PER
MALATTIA,
INFORTUNIO E PARTO**

Art. 1 - ASPETTI GENERALI

La Cassa Autonoma di Assistenza Sanitaria tra il Personale dell'Istituto di Emissione - CASPIE (in seguito così denominata) si impegna, sulla base di quanto concordato tramite il presente disciplinare, ad erogare ai Parenti ed Affini, entro il terzo grado di parentela, (di seguito denominati Affiliati), del Personale dell'ente sottoscrittore del presente documento contributi economici per le assistenze sanitarie nei casi di malattia, infortunio e parto, secondo le norme appresso indicate.

Art. 2 - ASSISTITI E OPERATIVITA' DEL DISCIPLINARE

L'assistenza, articolata secondo le prestazioni di cui al successivo art. 4 è prestata, con onere a carico dell'Assistito, a favore dei Parenti/Affini entro il III grado quali interamente risultanti dai rispettivi stati di famiglia.

L'ASSISTENZA È OPERANTE:

- senza limitazioni territoriali;
- sino al compimento del 75° anno di età;
- dal 1° giorno successivo a quello di sottoscrizione della domanda di adesione per le malattie e gli infortuni;
- fatta eccezione per l'Assistito e gli Assistiti già aderenti alla CASPIE alla data del 31/12/2003, l'intervento della CASPIE è subordinato ad un termine di aspettativa dalla data di decorrenza delle prestazioni (01/01/2004) di:
 - 270 giorni per il parto;
 - 180 giorni per la cura delle malattie croniche, recidivanti, e per la cura delle malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza del diritto alle prestazioni.

Per i nuovi inserimenti in assistenza il diritto alle prestazioni – pur mantenendo la decorrenza retroattiva del 01/01/2004 – è subordinato all'accettazione da parte della Cassa, previo esame del questionario sanitario compilato per ogni richiedente, da allegare al modulo di adesione. La CASPIE si riserva di subordinare l'accettazione dell'iscrizione, ovvero il mantenimento dell'assistenza a determinati requisiti formali o sostanziali. L'accettazione, ovvero, il mantenimento dell'assistenza avverrà a mezzo di comunicazione scritta. Negli eventuali casi di non assistibilità, valutata ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, si provvederà al rimborso delle quote di contributo versate.

Art. 3 - LIMITI DI ASSISTENZA

Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono erogate fino alla concorrenza della complessiva somma di € 105.000,00, fermo restando quanto eventualmente previsto alle prestazioni di cui al successivo art. 4, ove per limite di assistenza per nucleo familiare assistito si intende la disponibilità unica ovvero la massima rimborsabile per tutti i componenti il nucleo familiare assistito per una o più malattie e/o infortuni che danno diritto al rimborso nell'anno assistenziale. Anche nel caso in cui il familiare venga incluso nell'assistenza in data successiva (matrimonio e nuovi nati) opera il massimale dell'anno assistenziale previsto per il nucleo.

Art. 4 - PRESTAZIONI

A - PRESTAZIONI CONNESSE A RICOVERI PRESSO OSPEDALI O ALTRI ISTITUTI O CASE DI CURA

La CASPIE rimborsa:

- 1) In caso di intervento chirurgico, parto cesareo, aborto terapeutico, in istituto di cura, in ambulatorio od in regime di Day Hospital:
 - onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria e materiale d'intervento;

- assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami post-intervento durante il ricovero;
- rette di degenza;
- accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici specialistici effettuati anche di fuori dell'istituto di cura nei 30 giorni precedenti il ricovero: esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuate nei 90 giorni successivi al termine del ricovero e resi necessari dall'intervento chirurgico.

2) In caso di ricovero in istituto di cura che non comporti intervento chirurgico:

- accertamenti diagnostici, onorari medici per prestazioni specialistiche, cure specialistiche, riguardanti il periodo di ricovero;
- rette di degenza fino all'importo di € 155,00 giornalieri. Oltre tale somma viene rimborsato il 50% mentre il restante 50% rimane a carico dell'Assistito;
- accertamenti diagnostici compresi gli onorari medici specialistici effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 90 giorni precedenti il ricovero e resi necessari dall'evento che ha causato il ricovero stesso.

3) In caso di parto non cesareo:

- sala parto, accertamenti diagnostici, gli onorari medici specialistici, cure specialistiche riguardanti il periodo di ricovero.

Nei casi di ricovero per il quale l'istituto di cura richiede il pagamento di un anticipo, la CASPIE corrisponde -su domanda dell'Assistito- l'importo richiesto a tale titolo entro il 50% della somma garantita, salvo conguaglio a cure ultimate.

B - PROTESI ORTOPEDICHE

Spese per acquisto e riparazione di protesi ortopediche con il limite assistenziale anno/nucleo di € 1.035,00.

C - SCOPERTO

Il rimborso delle spese di cui alla precedente lett. A verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto pari al 20% con un minimo di € 1.030,00 ed un massimo di € 2.065,00 per ogni ricovero. Sui rimborsi relativi ad interventi chirurgici effettuati in ambulatorio od in regime di day hospital viene applicato uno scoperto pari al 20% con il massimo di € 255,00 per intervento.

Art. 5 - PRESTAZIONI ESCLUSE

Rimangono escluse dal rimborso le spese per:

- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- chirurgia plastica a scopo estetico ad eccezione di quella concernente neonati che non abbiano compiuto il terzo anno di età e di quella a scopo ricostruttivo da infortunio o conseguente ad intervento chirurgico oncologico;
- interventi di cheratotomia refrattiva con laser ad eccimeri;
- agopuntura e prestazioni fisioterapiche, ove previste, non effettuate da medico o da fisioterapista diplomato;
- cure dentarie, paradentarie e protesi dentarie;
- infortuni sofferti sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili, non assunte a scopo terapeutico;
- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose.

Art. 6 - CASI DI NON ASSISTENZA O DI ASSISTENZA CON PATTO SPECIALE

- Non sono di norma assistibili -e l'assistenza cessa al manifestarsi delle relative patologie -le persone affette da apoplezia, epilessia, infermità mentali, alcoolismo, tossicomania, diabete (solo nei casi in cui il tasso di glicemia enzimica superi i 200 mg/ 100 ml), difetti fisici rilevanti, infermità gravi e permanenti che riducano singolarmente o nel complesso l'efficienza psicofisica in misura pari o superiore al 40%;
- Nei casi di cui al comma precedente, l'eventuale assistibilità o il ripristino della stessa, può essere deliberata dalla CASPIE alle condizioni e nei limiti stabiliti in virtù di apposito patto speciale.

Al verificarsi di una delle condizioni patologiche sopra elencate deve essere inoltrata tempestiva comunicazione alla CASPIE. La mancata comunicazione rende inattivabile, per l'Assistito, il ricorso alle prestazioni della CASPIE e non dà titolo ad ottenere il rimborso dei contributi versati fino alla data in cui tali condizioni vengono accertate dalla CASPIE stessa.

ART. 7 - CRITERI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Per ottenere il rimborso, nei limiti previsti dal presente disciplinare, delle spese sostenute, l'Assistito deve presentare la relativa richiesta, redatta su apposito modulo, di norma entro 30 gg. dalla data in cui si è concluso il ciclo di cura. La richiesta deve essere corredata da documentazione attestante la diagnosi di malattia, dalle prescrizioni medico-specialistiche delle prestazioni avute, dalle ricevute, fatture, notule o parcelle debitamente quietanzate, nonché dalla documentazione sanitaria specificata nel modulo stesso. Le ricevute di spesa devono essere trasmesse in originale.

La CASPIE effettua il rimborso dovuto - direttamente all'Assistito anche per le spese che riguardano altri componenti il suo nucleo familiare – di norma entro il termine di 60 gg. (termine decorrente dalla data di ricezione della documentazione completa e conforme alla normativa di cui ai rispettivi disciplinari, ivi inclusa quella relativa all'eventuale struttura sanitaria convenzionata che ha erogato la prestazione) al netto delle spese postali e di liquidazione pari a € 2,00. Ove, successivamente, il rimborso dovuto risulti inferiore a quello erogato o non dovuto affatto, la CASPIE provvederà allo storno parziale o totale dell'importo rimborsato. Nei casi eccezionali in cui il rimborso non dovesse effettuarsi entro il limite dei 60 gg. la Caspie si impegna ad effettuare i rimborsi con valuta non successiva al 60° giorno.

Per i cicli di cura che si protraggono oltre il termine annuale di assistenza, l'Assistito deve inoltrare - entro e non oltre il 15° giorno successivo - la richiesta di rimborso delle spese sostenute fino a tale data, salva la possibilità di riapertura delle pratiche con imputazione delle ulteriori spese ai massimali spettanti per il periodo successivo.

I rimborsi vengono effettuati in Italia; per le spese sostenute in Paesi extra area Euro, i rimborsi vengono effettuati in Euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, secondo le rilevazioni della BCE e le quotazioni rese note dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

L'Assistito e i suoi familiari si impegnano a fornire ogni chiarimento necessario, anche a cura dei medici che li hanno visitati o curati, nonché a sottoporsi ad eventuali accertamenti medici che dovessero risultare necessari secondo il motivato giudizio della CASPIE, in proporzione al profilo oggetto dell'accertamento e in conformità alla disciplina sul trattamento dei dati personali, pena la perdita del diritto al rimborso e/o all'assistibilità.

Inoltre sui rimborsi relativi alle prestazioni di cui all'art. 4, viene istituito l'accantonamento, in un apposito fondo, del 10% delle somme rimborsate, importo che verrà riversato agli aventi diritto al termine dell'annualità nella misura consentita dai risultati di gestione, a titolo di integrazione dell'originale rimborso

ART. 8 - CONTROVERSIE

In caso di controversie sulla natura dell'evento, su ogni aspetto applicativo del presente disciplinare, sul diritto al rimborso, l'Assistito si obbliga a sottoporre le controversie stesse all'arbitrato irrituale del Collegio dei Probiviri previsto all'art. 20 dello Statuto della CASPIE.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni lite giudiziaria è competente esclusivamente il FORO DI ROMA.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma li

CAPITALIA S.P.A.

CASPIE